

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

BOZZE DI STAMPA

12 gennaio 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463)

ORDINE DEL GIORNO

G/2463/22/1 (già em. 1.4, 2.0.1, 2.0.2)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha disposto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate

dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività;

in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha precisato che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;

la medesima sentenza ha affermato che la «Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;

la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)»;

infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»;

alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche normativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2;

impegna il Governo

a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui po-

tranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.6 (testo 2) [e identico 1.7 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole "obbligo di cui al comma 1" inserire le seguenti "e 1-bis"

1.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le parole: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore».

1.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo».

1.17

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «ove noto».

1.25

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica dell'adempiimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.».

1.29

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo.».

Art. 2

2.90 (già 2.9 e Coord. 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. »

2.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.46

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le seguenti: «, educativo e ATA».

2.0.4 (testo 3) [e identico 2.0.5 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'assenza dal lavoro di chiunque svolga un'attività lavorativa, a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.».

Art. 4

4.28

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 9-septies, al comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

Art. 9

9.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

9.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

COORD. 1

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,

- al secondo periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla rice-

zione dell'invito» e le parole: «o comunque l'insussistenza» con le seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza»;

- al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

b) al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» con le seguenti: «alla Federazione nazionale competente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» aggiungere le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «dell'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» con le seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «all'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «Per i professionisti sanitari» con le seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» con le seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

c) al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» con le seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoIPA»;

d) alla rubrica, sostituire le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» con le seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «o della somministrazione», ovunque ricorrono, con le seguenti: «o a seguito della somministrazione».

All'articolo 4, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione»;

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «è inserita la seguente»;

c) al numero 1.3), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione».

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «delle mense e catering continuativo» con le seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» con le seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

b) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

All'articolo 7, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «relazione settimanale dei controlli» con le seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».
